

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall'esperto linguistico Martina Scantamburlo

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA GAGLIONE E ALTRI c. ITALIA
Ricorso n.(VEDI TABELLA ALLEGATA)
SENTENZA
STRASBURGO - 21 DICEMBRE 2010

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire modifiche di forma.

Nella causa Gaglione e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da: Françoise Tulkens, presidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Dragoljub Popović,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş,

Kristina Pardalos,

Guido Raimondi, giudici,

e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 dicembre 2010,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono quattrocentosettantacinque ricorsi presentati contro la Repubblica italiana e con cui dei cittadini di tale Stato, («i ricorrenti»), hanno adito la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono rappresentati dall'avv. A. Marra, del foro di Napoli. I dettagli riguardanti i ricorrenti e le date di presentazione dei ricorsi sono riportati nella tabella riassuntiva allegata alla presente sentenza.

3. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo ex co-agente, N. Lettieri.

4. Il 10 marzo 2009 la Corte ha deciso di informare il Governo dei ricorsi. Come consentiva il paragrafo 3 dell'articolo 29 della Convenzione, in vigore all'epoca, essa aveva inoltre deciso che sarebbero stati esaminati nel contempo la ricevibilità e il merito dei ricorsi.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA PRESENTE CAUSA

5. I ricorrenti, parti a dei procedimenti giudiziari, hanno adito i giudici competenti ai sensi della legge «Pinto» per lamentarsi per la durata di tali procedimenti.

6. Con decisioni depositate in cancelleria il 16 dicembre 2003 e il 6 luglio 2007 le corti

competenti hanno constatato il superamento di una durata ragionevole e accordato ai ricorrenti delle somme in riparazione del danno morale subito.

7. Tra il 10 aprile 2006 e il 26 novembre 2007 i ricorrenti hanno avviato dei procedimenti in esecuzione.

8. Per alcuni dei ricorrenti, le somme accordate in esecuzione delle decisioni «Pinto», di importi compresi tra 200 e 13.749,99 euro, furono pagate in date comprese tra il 2 maggio 2007 e il 10 luglio 2008, mentre per altri esse non erano ancora state pagate alla data delle ultime informazioni fornite dagli interessati. Il ritardo in contestazione è compreso tra 9 e 49 mesi a decorrere dalla data del deposito in cancelleria delle decisioni «Pinto». Tale ritardo è uguale o superiore a diciannove mesi nel 65% dei ricorsi.

9. Delle informazioni sui fatti di causa sono contenute nell'allegata tabella riassuntiva.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

10. Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto» sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

11. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e la questione che essi pongono sul merito, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

II. SULLE ADDOTTE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

112. I ricorrenti affermano che il ritardo con il quale le autorità nazionali si sono uniformate alle decisioni «Pinto» ha comportato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 che, nelle parti pertinenti, recitano:

Articolo 6 § 1

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

Articolo 1 del Protocollo n. 1

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale (...)»

13. Il Governo contesta questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

1. Assenza di danno importante

14. Secondo il Governo, i ricorsi dovrebbero essere dichiarati irricevibili in applicazione del nuovo criterio previsto dall'articolo 35 § 3 b) della Convenzione così come emendata dal Protocollo n. 14, secondo il quale la Corte può dichiarare un ricorso irricevibile quando «il ricorrente non ha subito alcun danno importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso sul merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno».

15. Il Governo sostiene a questo proposito che i danni causati dal ritardo in questione sarebbero compensati dalla riscossione di interessi moratori e dal fatto che i ricorrenti avrebbero potuto presentare un nuovo procedimento «Pinto» per lamentarsi per il ritardo con cui le autorità nazionali hanno dato esecuzione alle decisioni «Pinto». Esso sostiene altresì che le somme pagate in ritardo sarebbero di importo irrisorio.

16. L'articolo 35 della Convenzione, come modificato dal Protocollo n. 14, entrato in vigore il 1° giugno 2010, recita:

«(...) 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

(...)

b) il ricorrente non ha subito alcun danno importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso sul merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.»

17. Nel caso di specie, la Corte ricorda che le somme accordate nell'ambito del ricorso «Pinto» vanno da 200 a 13.749,99 euro. Il ritardo in questione, invece, è compreso tra 9 e 49 mesi e nel 65% dei casi è uguale o superiore a diciannove mesi. In queste condizioni, stando al criterio sopra menzionato non si può affermare che i ricorrenti non hanno subito alcun danno importante. Del resto, gli argomenti del Governo relativi alla concessione di interessi moratori e alla possibilità di introdurre un nuovo procedimento «Pinto» sono stati già rigettati dalla Corte in varie occasioni (v., in particolare, *Simaldone c. Italia*, (n. 22644/03, §§ 63 e 44, CEDU 2009-... (estratti)).

18. Poiché il nuovo criterio di ricevibilità dell'articolo 35 della Convenzione si applica solo quando le tre condizioni di applicazione sono riunite cumulativamente, la Corte non ritiene necessario esaminare la questione di stabilire se il rispetto dei diritti dell'uomo sancito dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame dei ricorsi sul merito e se gli stessi siano stati debitamente esaminati da un tribunale interno.

19. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte rigetta questa eccezione sollevata dal Governo.

2. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

20. Eccependo il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, il Governo sostiene che i ricorrenti avrebbero dovuto intentare un nuovo procedimento «Pinto» per lamentarsi per la durata dell'esecuzione delle decisioni «Pinto».

21. La parte ricorrente contesta questa tesi.

22. La Corte considera che esigere dai ricorrenti una tale pratica per lamentarsi della durata dell'esecuzione delle decisioni «Pinto» equivarrebbe a chiudere i ricorrenti in un circolo vizioso in cui il cattivo funzionamento di un rimedio li obbligherebbe a intenderne un altro. Una simile conclusione sarebbe irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all'esercizio effettivo da parte dei ricorrenti del loro diritto di ricorso individuale, così come definito all'articolo 34 della Convenzione (v., in tal senso, *Vaney c. Francia*, n. 53946/00, § 53, 30 novembre 2004, *mutatis mutandis*, *Kaić c. Croazia*, n. 22014/04, § 32, 17 luglio 2008 e

Simaldone c. Italia, già cit., § 44).

23. Conviene pertanto rigettare l'eccezione di irricevibilità presentata dal Governo su questo punto.

3. Qualità di «vittima»

24. Il Governo considera che i ricorrenti non sono più «vittima» della violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione poiché i ritardi in questione sono stati compensati accordando interessi moratori e, se del caso, somme per le spese sostenute durante le procedure di esecuzione forzata.

25. La parte ricorrente rigetta gli argomenti del Governo.

26. La Corte considera che questa eccezione è strettamente legata alla fondatezza del motivo di ricorso dei ricorrenti. Peraltro, il Governo solleva una parte di questi argomenti nell'ambito delle proprie argomentazioni sul merito. Di conseguenza, la corte decide di unirla al merito.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) il Governo

27. Il Governo sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, il semplice ritardo nel pagamento dei risarcimenti «Pinto» non può, di per sé, pregiudicare i diritti dei ricorrenti a un tribunale e al rispetto dei loro beni, così come sanciti dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. In particolare, sotto il profilo dell'articolo 6, il ritardo in contestazione non può essere considerato un rifiuto o una lacuna grave nell'adempimento dell'obbligo di eseguire una decisione giudiziaria ma dovrebbe essere definito unicamente sotto il profilo del rispetto del termine ragionevole.

28. Il Governo sostiene inoltre che il termine di sei mesi per procedere al pagamento del risarcimento «Pinto» dovrebbe essere calcolato a decorrere dal momento in cui la decisione della corte d'appello «Pinto» viene comunicata all'Amministrazione dalla cancelleria o notificata a quest'ultima dal ricorrente ai sensi delle disposizioni pertinenti del codice di procedura civile.

29. Dal punto di vista dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, il Governo sostiene che tale disposizione non è stata violata in quanto il ritardo in questione, che esso definisce irrisorio, sarebbe compensato dalla concessione di interessi moratori, e sostiene inoltre che le somme versate in ritardo sarebbero di modesta entità. Esso ribadisce questi stessi argomenti a sostegno della sua eccezione volta a contestare la qualità di «vittima» dei ricorrenti sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione.

b) I ricorrenti

30. La parte ricorrente ritiene che le allegazioni del Governo vanno contro i principi fondamentali derivanti dalla giurisprudenza della Corte. A sostegno dei propri argomenti essa invoca, in particolare, le sentenze seguenti: Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, CEDU 2006 V; Ernestina Zullo c. Italia [GC], n. 64897/01, 29 marzo 2006; Simaldone c. Italia, già cit.

31. Quanto alla pretesa mancanza di qualità di «vittima» dei ricorrenti, questi ultimi sostengono anzitutto che il pagamento dei risarcimenti deve avvenire entro un termine di sei mesi a decorrere dal deposito in cancelleria delle decisioni Pinto, il che non è avvenuto nel

caso di specie. Essi affermano anche che obbligare le parti al procedimento a intentare un'azione giudiziaria in esecuzione si traduce in una violazione della Convenzione. Per quanto riguarda infine gli interessi moratori, i ricorrenti sostengono che si tratta di un risarcimento di carattere materiale che non ha alcun legame con il danno morale subito.

2. Valutazione della Corte

32. Per quanto riguarda l'articolo 6 § 1, la Corte ricorda che il diritto a un tribunale sancito da tale disposizione include il diritto all'esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria e che l'esecuzione di una sentenza deve essere considerata come facente parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 (v., in particolare, *Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40 e segg., *Recueil* 1997 II; *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 25, 27 maggio 2004). Poiché l'esecuzione costituisce la seconda fase del procedimento sul merito, il diritto rivendicato trova la propria realizzazione effettiva solo al momento dell'esecuzione (v., tra le altre, le sentenze *Di Pede c. Italia* e *Zappia c. Italia*, 26 settembre 1996, rispettivamente §§ 22, 24, 26 e 18, 20, 22, *Recueil* 1996 IV; *mutatis mutandis*, *Silva Pontes c. Portogallo*, 23 marzo 1994, § 33, serie A n. 286 A).

33. Nella sentenza *Cocchiarella c. Italia* già cit. (§§ 36-107), la Corte ha preso in considerazione il ritardo nel pagamento del risarcimento «Pinto» allo scopo di valutare il carattere adeguato e sufficiente della riparazione offerta da questo rimedio per la violazione del diritto al «termine ragionevole». Essendo padrona della qualificazione giuridica dei fatti di causa (v., in primo luogo, *Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, § 44, *Recueil* 1998 I), la Corte ritiene opportuno analizzare questo motivo di ricorso sotto il profilo del diritto dei ricorrenti a un tribunale così come sancito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, e in particolare dell'obbligo dello Stato ad uniformarsi a una decisione giudiziaria esecutiva.

34. La Corte ricorda di avere già stabilito (v., in primo luogo, *Cocchiarella c. Italia*, già cit., § 89) che se è ammissibile che un'amministrazione possa avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere ad un pagamento, nel caso tuttavia di un ricorso risarcitorio volto a riparare le conseguenze della durata eccessiva di procedimenti questo lasso di tempo non dovrebbe generalmente superare sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione che accorda il risarcimento diventa esecutiva.

35. Inoltre, un'autorità dello Stato non può addurre il pretesto della mancanza di risorse per giustificare il mancato pagamento di un debito basato su una decisione giudiziaria (v. *Cocchiarella c. Italia*, già cit., § 90; *Bourdov c. Russia*, già cit., § 35).

36. La Corte osserva che il ritardo in questione è compreso tra 9 e 49 mesi dal deposito in cancelleria delle decisioni «Pinto». Inoltre, in quasi il 65% dei ricorsi, detto ritardo è uguale o superiore a diciannove mesi. Il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione che accorda il risarcimento è divenuta definitiva è stato dunque ampiamente superato.

37. Quanto agli argomenti del Governo relativi alla data da cui far partire il calcolo di detto termine di sei mesi, è opportuno notare che la Corte ha già rigettato questa tesi nella sentenza *Simaldone* (già cit., §§ 51 – 54) e non vede alcun motivo per giungere a una conclusione diversa nella presente causa. Pertanto, il termine di sei mesi per effettuare il pagamento decorre, conformemente alla giurisprudenza *Cocchiarella c. Italia*, dalla data in cui la decisione diventa esecutiva, ossia la data del deposito in cancelleria della decisione «Pinto».

38. Di conseguenza, astenendosi per un lasso di tempo compreso tra 9 e 49 mesi dall'adozione delle misure necessarie per uniformarsi alle decisioni «Pinto» pronunciate nel caso di specie, le autorità italiane hanno privato le disposizioni dell'articolo 6 § 1 della Convenzione di qualsiasi effetto utile.

39. Per quanto riguarda l'argomento del Governo secondo il quale il ritardo sarebbe stato

compensato dal fatto di aver ottenuto degli interessi moratori, la Corte ritiene che, considerata la natura della via di ricorso interna, il versamento degli interessi non può essere considerato determinante (v., *mutatis mutandis*, *Simaldone c. Italia*, già cit., § 63). La Corte osserva ancora che il fatto di accordare interessi non comporta alcun riconoscimento di violazione e non può riparare il danno morale che ne deriva. Essa ricorda poi di aver stabilito che, nell'ambito del ricorso «Pinto», gli interessati non hanno l'obbligo di avviare una procedura di esecuzione (v. *Delle Cave e Corrado c. Italia*, n. 14626/03, §§ 23-24, 5 giugno 2007, CEDU 2007 VI). Pertanto, la Corte non capisce bene in che modo il fatto che le autorità nazionali abbiano liquidato ai ricorrenti le spese sostenute nell'ambito di detta procedura possa compensare o rimediare alla violazione del diritto degli interessati a un tribunale.

40. Di conseguenza, l'eccezione del Governo relativa alla mancanza della qualità di «vittima» dei ricorrenti va rigettata e si deve concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

41. Sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 la Corte ricorda anzitutto che, alla luce della propria giurisprudenza (v. *Bourdov c. Russia*, già cit. § 40), il ritardo in questione si traduce in una ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti. Nelle presenti cause il Governo non ha fornito alcuna giustificazione per questa ingerenza e la Corte ritiene che un'eventuale mancanza di risorse non possa legittimare una simile omissione (*ibidem*, § 35).

42. Per quanto riguarda la tesi del Governo relativa alla concessione di interessi moratori, la Corte desidera qui ribadire, *mutatis mutandis*, le proprie argomentazioni sopra sviluppate (v. § 39 *supra*) dal punto di vista dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

43. Quanto al preteso carattere irrisorio del ritardo in questione e delle somme «Pinto», la Corte ricorda rispettivamente che i ritardi in contestazione sono compresi tra 9 e 49 mesi mentre le somme in questione sono di importi compresi tra 200 e 13.749,99 euro (v. §§ 8 e 17 *supra*). In queste circostanze, la Corte è portata a respingere la tesi del Governo.

44. La Corte ritiene che, alla luce della sua giurisprudenza in materia (v. *Simaldone c. Italia*, già cit., § 62) il limite che può comportare una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 debba essere fissato in sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione controversa è divenuta esecutiva, termine che è stato ampiamente superato nella presente causa (v. § 8 *supra*).

45. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

IV. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE

46. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti si lamentano per il ritardo con cui le autorità nazionali si sono uniformate alle decisioni «Pinto», il che renderebbe inefficace questa via di ricorso.

47. Alla luce della giurisprudenza *Simaldone* (già cit., § 84), la Corte ritiene che questo motivo di ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

48. Invocando l'articolo 17 della Convenzione, i ricorrenti sostengono che il ritardo in questione si traduce in un abuso di diritto.

49. Tenuto conto dei motivi per i quali ha concluso che vi è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 (paragrafi 36-40 e 42-45 *supra*) e alla luce delle argomentazioni degli interessati, la Corte ritiene che, nel caso di specie, non si pone alcuna questione distinta sotto il profilo dell'articolo 17 della Convenzione.

V. SUGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE

A. Sull'articolo 46 della Convenzione

50. Ai sensi di questa disposizione:

«1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

(...).»

51. Le conclusioni della Corte nella presente causa, nonché il numero di cause, trattate o pendenti, riguardanti il ritardo nel pagamento dei risarcimenti «Pinto», confermano l'esistenza di un problema interno su vasta scala, ossia la difficoltà per le autorità italiane di garantire in un numero considerevole di casi che detti risarcimenti saranno versati entro un termine ragionevole che generalmente non dovrebbe essere superiore a sei mesi dal momento in la decisione di accordare il risarcimento diventa esecutiva.

52. Si deve notare che, al 7 dicembre 2010, più di 3.900 ricorsi contro l'Italia riguardanti, tra l'altro, il ritardo nel pagamento dei risarcimenti «Pinto» erano pendenti dinanzi alla Corte. Il numero di ricorsi che includono questo tipo di doglianza, del resto, è costantemente aumentato negli ultimi anni, passando da più di 600 ricorsi presentati nel 2007 a circa 1.340 dal 1° gennaio al 7 dicembre 2010.

53. Peraltro, dal rapporto sull'amministrazione della Giustizia relativo al 2009 prodotto dal Governo risulta che i costi derivanti dall'introduzione del rimedio «Pinto» a titolo dei risarcimenti accordati dalle corti competenti sono aumentati, passando da 3.873.427 euro nel 2002 a 40.000.000 euro nel 2008. Al 31 dicembre 2008 più di 81.000.000 euro erano stati pagati dallo Stato convenuto per i risarcimenti «Pinto», mentre circa 36.500.000 euro dovevano ancora essere versati allo stesso titolo.

54. Nei ricorsi in questione, che si differenziano sensibilmente da quelli delle cause *Adrian Mihai Ionescu c. Romania* ((dec.), n. 36659/04, 1° giugno 2010) e *Korolev (II) c. Russia* ((dec.), 25551/05, 1° luglio 2010), che non riguardano un problema generale, la Corte raccomanda un approccio uniforme sul merito della questione dei ritardi in contestazione. Una tale soluzione è indispensabile per evitare che il ruolo della Corte sia maggiormente rallentato da una grande quantità di cause ripetitive.

55. La Corte vede in questa mancanza dello Stato non solo un fattore aggravante per quanto riguarda la sua responsabilità rispetto alla Convenzione a causa di una situazione passata o attuale, ma anche una minaccia per l'effettività in futuro del dispositivo attuato dalla Convenzione (*Scordino c. Italia* (n. 3) (equa soddisfazione), n. 43662/98, §§ 14-15, CEDU 2007-III, *Driza c. Albania*, n. 33771/02, § 122, CEDU 2007-XII (estratti), *Katz c. Romania*, n. 29739/03, § 9, 13 novembre 2008).

56. Per questi motivi, prima di esaminare la domanda di equa soddisfazione presentata dai ricorrenti a titolo dell'articolo 41 della Convenzione, e avuto riguardo alle circostanze del caso di specie, la Corte si propone di esaminare quali conseguenze possono essere tratte dall'articolo 46 della Convenzione per lo Stato convenuto. A questo proposito, essa ricorda anche che, il 2 aprile 2009, il Comitato dei Ministri è stato informato dal Cancelliere della Corte della comunicazione del presente gruppo di cause per mezzo di una lettera che raccomandava un intervento urgente da parte delle autorità italiane affinché le stesse «predispongano rapidamente le risorse di bilancio necessarie allo scopo di evitare che la Corte si ritrovi ad affrontare la stessa situazione, che l'ha già portata a prendere posizione sul problema della lungaggine della giustizia italiana». Nella sua lettera, il Cancelliere si riferiva, tra l'altro, alla Risoluzione interinale CM/ResDH(2009)42 del 19 marzo 2009 presentando in dettaglio tutta una serie di raccomandazioni rivolte allo Stato convenuto a proposito della durata dei procedimenti giudiziari. In particolare tale Risoluzione, dopo aver rilevato che «le statistiche per gli anni 2006-2007 rivelano un ulteriore aumento della durata dei procedimenti (...) nonché un arretrato considerevole nei settori civile e penale (circa 5,5 milioni di cause

pendenti al civile e 3,2 milioni di cause pendenti al penale), incita vivamente le autorità italiane a «prevedere una modifica della legge n. 89/2001 (legge Pinto) per mettere a punto un sistema di finanziamento che permetta di disciplinare i problemi di ritardo nel pagamento delle indennità accordate, di semplificare la procedura e di estendere la portata della via di ricorso in modo tale da inserirvi delle ingiunzioni che permettano di accelerare la procedura».

57. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, le Alte Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte anche nelle cause alle quali esse sono parti, e il Comitato dei Ministri è incaricato di vigilare sull'esecuzione di tali sentenze. Ne consegue in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme accordate a titolo dell'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, delle misure generali e/o, se del caso, individuali da inserire nel proprio ordinamento giuridico allo scopo di porre fine alla violazione constatata dalla Corte e di rimuoverne per quanto possibile le conseguenze. Lo Stato convenuto resta libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere al proprio obbligo giuridico rispetto all'articolo 46 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (v., *mutatis mutandis*, Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII, nonché Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 192, CEDU 2004-V, Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, § 210, CEDU 2005 IV, Sejdic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 119, CEDU 2006 II, Katz c. Romania, già cit., § 30).

58. Benché in linea di principio non le spetti di definire quali possano essere le misure di riparazione appropriate affinché lo Stato convenuto adempia ai propri obblighi rispetto all'articolo 46 della Convenzione, considerata la situazione di carattere strutturale che essa constata, la Corte osserva che delle misure generali a livello nazionale sono senza dubbio indispensabili nell'ambito dell'esecuzione della presente sentenza (v. Broniowski c. Polonia, già cit., § 193, Katz c. Romania, già cit., § 31).

59. La Corte ritiene che lo Stato italiano dovrebbe anzitutto ristabilire l'efficacia della via di ricorso «Pinto», mettendo fine ai ritardi nel pagamento dei risarcimenti accordati dai giudici aditi in virtù della legge «Pinto». Poiché tali ritardi derivano probabilmente da una copertura di bilancio insufficiente, lo Stato dovrebbe prevedere nel proprio bilancio uno stanziamento di fondi più importante al fine di garantire l'esecuzione rapida delle decisioni rese ai sensi della legge «Pinto» entro sei mesi a decorrere dal momento in cui esse diventano esecutive.

60. La Corte è cosciente della difficoltà di questo compito. Essa prende atto del fatto che una riforma globale della via di ricorso «Pinto» è attualmente all'esame della Camera dei Deputati dopo essere stata approvata dal Senato della Repubblica nel gennaio 2010. Lungi dal sostenere tutte le misure proposte in tale riforma, essa ritiene che questo rappresenterebbe il quadro ideale per prendere in considerazione le indicazioni che la Corte ha appena formulato sotto il profilo dell'articolo 46, nonché le raccomandazioni adottate dal Comitato dei Ministri nella Risoluzione interinale sopra menzionata.

B. Sull'articolo 41 della Convenzione

61. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

62. I ricorrenti chiedono la somma di 100 euro per ogni mese di ritardo a partire dal sesto mese successivo al deposito in cancelleria delle decisioni «Pinto», o qualsiasi altra somma che la Corte riterrà opportuno accordare per il danno morale.

63. Il Governo ritiene che queste richieste non tengono conto in alcun modo delle caratteristiche di ciascuna causa, in particolare della somma accordata caso per caso dalle corti «Pinto», e che esse sono in ogni caso eccessive.

64. La Corte ricorda che, in applicazione della giurisprudenza Cocchiarella, per il ritardo nel pagamento dei risarcimenti «Pinto», essa ha finora accordato ai ricorrenti la somma di 100 euro per ogni mese di ritardo a partire dal settimo mese (v., in primo luogo, Cocchiarella c. Italia, già cit., § 149). Ne consegue che, in questa circostanza, gli importi da accordare a ciascun ricorrente per ritardi compresi tra 9 e 49 mesi andrebbero da 300 a 4.300 euro.

65. Tuttavia, la Corte si chiede se, alla luce delle circostanze del caso di specie, un tale approccio sia opportuno. A questo proposito, essa ci tiene a sottolineare ancora una volta che le cause oggetto della presente sentenza fanno parte di un gruppo di più di 3.900 ricorsi che riguardano, principalmente o unicamente, il ritardo nel pagamento delle somme «Pinto» pendenti contro l'Italia e che il numero dei ricorsi che contengono questo tipo di doglianza è in costante aumento dal 2007 (v. § 18 supra).

66. I pericoli, in termini di intasamento del ruolo con ricorsi ripetitivi presentati contro l'Italia, che derivano da una situazione di questo tipo sull'effettività del dispositivo creato dalla Convenzione sono evidenti. Il Governo convenuto ha il dovere di adoperarsi adeguatamente e nel più breve tempo possibile per garantire il rispetto degli obblighi ad esso derivanti in virtù dell'adesione alla Convenzione nell'ambito del rimedio «Pinto».

67. La Corte ricorda che è un giudice internazionale il cui compito principale è quello di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo così come sanciti dalla convenzione e dai suoi Protocolli, piuttosto che di compensare i danni subiti dai ricorrenti minuziosamente e in maniera completa. Contrariamente ai giudici nazionali, la Corte ha il ruolo privilegiato di adottare delle decisioni pubbliche che stabiliscono le norme in materia di diritti dell'uomo applicabili in tutta l'Europa (v., *mutatis mutandis*, Goncharova e altri, e altri 68 ricorsi «pensionati privilegiati» c. Russia, n. 23113/08 e altri ricorsi).

68. Per tutti questi motivi, in casi che comprendono un numero significativo di vittime che si trovano in una situazione simile, si impone un approccio uniforme.

69. La Corte osserva che, nel caso di specie, indipendentemente dalle specificità legate a ciascun ricorso, i ricorrenti sono tutti allo stesso modo vittime dell'incapacità delle autorità italiane di garantire il pagamento degli indennizzi «Pinto» entro un termine compatibile con gli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato convenuto alla Convenzione dei diritti dell'uomo.

70. Alla luce di quanto precede e deliberando equamente, la Corte ritiene opportuno accordare una somma forfettaria di 200 euro per ciascun ricorso in riparazione del danno morale.

B. Spese

71. Producendo le relative parcelle, l'avvocato dei ricorrenti chiede la somma di 1.000 euro per ciascun ricorso a titolo delle spese.

72. Il Governo considera tale richiesta non giustificata in quanto si tratta di 475 ricorsi perfettamente identici per quanto riguarda la natura dei motivi sollevati.

73. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, lo stanziamento di somme per le spese ai sensi dell'articolo 41 presuppone che ne siano dimostrate la realtà, la necessità e l'importo ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, le spese di giustizia sono rimborsabili solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione

constatata (v., ad esempio, *Beyeler c. Italia* (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; *Sahin c. Germania* [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003 VIII).

74. Nella fattispecie, la Corte osserva che si tratta di 475 cause identiche sotto quasi tutti i profili. Alla luce di tali circostanze e tenuto conto dei documenti di cui dispone, essa ritiene ragionevole accordare una somma globale di 10.000 euro per le spese.

C. Interessi moratori

75. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

1. Decide, all'unanimità, di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza;
2. Rigetta, all'unanimità, le eccezioni del Governo relative all'assenza del danno importante e al mancato esperimento di tutte le vie di ricorso interne;
3. Riunisce al merito, all'unanimità, l'eccezione del Governo relativa all'assenza della qualità di «vittima» dei ricorrenti e la rigetta;
4. Dichiarà, all'unanimità, ricevibili i motivi di ricorso relativi agli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, e irricevibile quello relativo all'articolo 13 della Convenzione;
5. Dichiarà, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
6. Dichiarà, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
7. Dichiarà, all'unanimità, che non si pone alcuna questione distinta sotto il profilo dell'articolo 17 della Convenzione;
8. Dichiarà, con cinque voti contro due,
 1. che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
 1. 200 euro (duecento euro) a ciascun ricorrente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
 2. 10.000 euro (diecimila euro), in totale, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per le spese;
 2. che a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
9. Rigetta, con cinque voti contro due, la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 21 dicembre 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione separata dei giudici Cabral Barreto e Popović.

F.T.

S.H.N

OPINIONE PARZIALMENTE DISCORDANTE COMUNE AI GIUDICI CABRAL BARRETO E POPOVIC

1. Pur condividendo il parere della maggioranza per quanto riguarda la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, siamo tuttavia in profondo disaccordo con i criteri adottati ai fini della valutazione dell'equa soddisfazione.

2. Benché, secondo la giurisprudenza derivante dalla sentenza della Grande Camera *Cocchiarella c. Italia*, le somme accordate per i ritardi sarebbero comprese tra 300 e 4.300 euro, la maggioranza decide, per i motivi invocati ai paragrafi 64 e seguenti della presente sentenza, di accordare, per ciascuno dei ricorsi, solo una somma forfettaria di 200 euro per il danno morale, e questo a prescindere dalla misura dei ritardi da parte dello Stato italiano nel pagamento delle somme fissate dalle corti d'appello nell'ambito dei procedimenti «Pinto».

3. Siamo ben consapevoli delle difficoltà incontrate dalla Corte nel trattare il considerevole numero di cause provenienti dall'Italia relative ai ritardi nell'amministrazione della giustizia. Si tratta di un problema persistente al quale, a suo tempo, anche la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo ha dovuto far fronte.

Purtroppo la legge «Pinto», che doveva risolvere questo problema, ha semplicemente spostato la questione dalla violazione all'origine del processo al pagamento delle somme attribuite. Ancora più grave è il fatto che tale legge ha favorito l'aggiunta, alla violazione costituita dalla lunghezza eccessiva del procedimento principale, quella derivante dai ritardi nel pagamento delle somme fissate nell'ambito dello stesso procedimento «Pinto».

4. Questa situazione, secondo noi, è insostenibile e inaccettabile.

Se la lunghezza del processo nel procedimento principale è già criticabile in quanto l'Italia già da decenni non riesce a mettere in moto un apparato giudiziario che possa superare il problema, che dire delle difficoltà incontrate dall'Italia, un Paese che appartiene al G 20, nell'effettuare il pagamento delle somme fissate dai tribunali interni?

5. La Corte non può dare l'impressione di farsi garante del comportamento dell'Italia; essa non può scegliere un criterio che, in un certo modo, potrebbe far pensare che venga accordato un «premio» allo Stato colpevole e, pertanto, essere all'origine di una profonda discriminazione tra le parti contraenti.

6. D'altra parte, bisogna agire per preservare la Corte da un afflusso massiccio di ricorsi di questo tipo, il cui scopo principale non è quello di far garantire il rispetto dei diritti dell'uomo, ma piuttosto uno scopo essenzialmente pecuniario, cercando di ottenere una compensazione completa e minuziosa.

7. Di fronte a questa sfida, che dipende da preoccupazioni contraddittorie, la Corte non deve perdere di vista che la soluzione da cercare deve sempre essere ispirata ai valori diffusi dalla Convenzione e dalla sua giurisprudenza.

8. Riteniamo dunque che se la Sezione voleva discostarsi dalla giurisprudenza fissata dalla Grande Camera, avrebbe dovuto allora dichiararsi incompetente in questa causa in favore della Grande Camera.

Invece, se la camera voleva essa stessa risolvere il problema, ci sembra che una «sentenza pilota» sarebbe stata più adatta alla situazione.

La questione è infatti molto semplice e non pone alcun problema giuridico: l'Italia si trova nell'obbligo di pagare le somme fissate dalle corti d'appello nel procedimento «Pinto», e ciò deve avvenire entro termini ragionevoli.

Secondo noi, la situazione impone più un'azione energica da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che una produzione di sentenze da parte della Corte.

9. Infine, se la Sezione vuole procurarsi un criterio per alleviare il lavoro enorme, ripetitivo e senza interesse nel senso del rispetto dei diritti dell'uomo, per dedicarsi al suo nobile compito che è quello di proteggere i valori fondamentali legati alla dignità della persona umana, - e su questo siamo assolutamente d'accordo -, non bisogna al contempo dimenticare che le posizioni della Corte non possono essere anch'esse contrarie agli scopi di non discriminazione e di equità che sono innegabilmente insiti nello spirito e nella lettera della Convenzione.

10. Al fine di rispettare la Convenzione e alleggerire la Corte e la cancelleria di un lavoro che viene fatto – bisogna ammetterlo – a danno di altri ricorsi in cui sono in causa dei valori più cari, il criterio da adottare dovrebbe essere, al limite, almeno giusto e non discriminatorio.

11. Un criterio che mette sullo stesso piano ritardi che vanno da 9 a 49 mesi per attribuire 200 euro a tutte le vittime è, secondo il nostro punto di vista, incomprensibile e ingiusto.

Nel caso dell'Italia, condividiamo l'idea secondo cui l'esame delle cause «Pinto» deve essere quanto più semplificato possibile, e quella di fissare delle somme che, da una parte, non incoraggiano l'afflusso massiccio dei ricorsi e, dall'altra, non diano la sensazione che venga concesso un «premio» allo «Stato che si trova in condizione di infrazione».

Secondo noi, le somme da accordare, per quanto modeste siano, dovrebbero essere proporzionali ai ritardi in contestazione.

Tabella dei 40 ricorsi contro Italia presentati l'8 ottobre 2007

Ricorsi c.Italia	Proc. principale	Importo in euro accordato per il Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
45867/07 – Gaglione	Civile	3 835	399,5	16-mag-06	16-nov-06	10-lug-08	19	18-apr-07
45918/07 – Sesto	Civile	2 200		29-dic-05	29-giu-06	27-giu-07	11	28-ago-07
45919/07 – Di Nunzio	Civile	1 400	650	26-lug-05	26-gen-06	04-lug-07	17	21-giu-06
45920/07 – Vicidomini	Civile	3 000	300	12-gen-06	12-lug-06	27-giu-07	11	13-set-06
45921/07 – Piccolo	Civile	700	650	21-apr-05	21-ott-05	31-mag-07	19	01-giu-06
45922/07 – Zinno	Civile	2 000	750	12-ott-05	12-apr-06	27-giu-07	14	22-giu-06
45923/07 – Barba	Civile	1 500	750	25-lug-05	25-gen-06	04-lug-07	17	21-giu-06
45924/07 – Mele	Civile	2 800	750	26-mag-05	26-nov-05	28-giu-07	18	28-ago-06
45925/07 – Giordano	Civile	1 700		08-nov-05	08-mag-06	29-giu-07	13	26-giu-06
45926/07 – Starace	Civile	4 200	300	11-nov-05	11-mag-06	25-mag-07	12	21-giu-06
45927/07 – Aiello	Civile	4 916,63	400	01-dic-05	01-giu-06	25-mag-07	11	25-lug-06
45928/07 – Di Fusco	Civile	4 250	400	10-nov-05	10-mag-06	04-lug-07	13	05-lug-06

45929/07 – Iannone	Civile	4 200	300	24-nov-05	24-mag-06	18-giu-07	12	13-set-06
45930/07 – Mattera	Civile	2 000	240	20-apr-06	20-ott-06	08-ott-07	11	27-mar-07
45931/07 – De Dominicis	Civile	4 800	850	13-ott-05	13-apr-06	25-mag-07	13	26-giu-06
46300/07 – Bottone	Civile	4 295	246	13-giu-06	13-dic-06	08-ott-07	9	18-apr-07
46302/07 – Scognamiglio	Civile	2 750	271	25-mag-06	25-nov-06	08-ott-07	10	18-apr-07
46304/07 – Fierro	Civile	1 600	750	12-ott-05	12-apr-06	31-mag-07	13	22-giu-06
46306/07 – Bombardi	Civile	2 000	732	01-lug-05	01-gen-06	20-giu-07	17	01-ago-06
46309/07 – Agrillo	Civile	900	600	01-feb-06	01-ago-06	08-ott-07	14	23-apr-07
46312/07 – Accardo	Civile	3 600	349,58	06-apr-06	06-ott-06	08-ott-07	12	02-apr-07
46317/07 – La Marca	Civile	3 200	450	22-dic-05	22-giu-06	08-ott-07	15	28-dic-06
46318/07 – Nappa	Civile	500	750	15-nov-05	15-mag-06	08-ott-07	16	23-nov-06
46323/07 – Zeppetella	Civile	3 835	399,5	16-mag-06	16-nov-06	08-ott-07	10	18-apr-07
46324/07 – Azzarello	Civile	2 750	271	25-mag-06	25-nov-06	08-ott-07	10	27-apr-07
46340/07 – Silvestro	Civile	1 600		21-mar-06	21-set-06	27-giu-07	9	13-lug-06
46344/07 – Savarese	Civile	2 700	850	02-set-05	02-mar-06	05-lug-07	16	26-giu-06
46346/07 – Trapanese	Civile	2 800	750	26-mag-05	26-nov-05	07-giu-07	18	31-lug-06

46347/07 – De Martino	Civile	4 000	550	19-mag-05	19-nov-05	25-mag-07	18	12-lug-06
46351/07 – Capasso	Civile	1 100	800	20-ott-05	20-apr-06	22-giu-07	14	19-giu-06
45352/07 – De Nicola	Civile	4 800	800	06-ott-05	06-apr-06	11-mag-07	13	21-giu-07
46355/07 – Castiglione	Civile	4 250	400	24-nov-05	24-mag-06	25-mag-07	12	25-lug-06
46361/07 – Cangiano	Civile	1 700		08-nov-05	08-mag-06	29-giu-07	13	26-giu-06
46363/07 – Coppola	Civile	4 833	400	25-ott-05	25-apr-06	22-mag-07	12	01-lug-06
46365/07 – Ziello	Civile	700		20-giu-06	20-dic-06	08-ott-07	9	29-mar-07
46367/07 – Mazzella	Civile	3 200	297,35	04-mag-06	04-nov-06	08-ott-07	11	17-apr-07
46371/07 – Vitiello	Civile	3 835	399,5	27-apr-06	27-ott-06	08-ott-07	11	18-apr-07
46374/07 – Borriello	Civile	3 960	349,58	08-mag-06	08-nov-06	08-ott-07	10	16-apr-07
46376/07 – Vitiello	Civile	3 583	395	11-mag-06	11-nov-06	08-ott-07	10	18-apr-07
46379/07 – Colantonio	Civile	3 916	246	11-mag-06	11-nov-06	08-ott-07	10	18-apr-07

Tabella dei 30 ricorsi contro Italia presentati il 22 ottobre 2007

Ricorsi	Procedimento	Importo	Importo	Deposito	Termine	Data del	Ritardo	Procedura
----------------	---------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	------------------

contro Italia	principale	in euro accordato per le Danno	in euro accordato per le Spese	in cancelleria della decisione “Pinto”	normale per il pagamento	pagamento o della non esecuzione	eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	di esecuzione avviata il
46870/07 – Palmese	Civile	3000	750	19-gen-06	19-lug-06	22-ott-07	15	07-set-07
46873/07 – Gambardella	Civile	2 500	2 500 + 408,47	04-mag-06	04-nov-06	22-ott-07	11	07-set-07
46874/07 – De Sanctis	Civile	2 000	2 000 + 800	22-feb-06	22-ago-06	22-ott-07	13	03-apr-07
46875/07 – Maraucchi	Civile	4 295	4 295 + 246	01-giu-06	01-dic-06	22-ott-07	10	16-apr-07
46876/07 – Lionello	Civile	2 000	2 000 + 800	28-mar-06	28-set-06	22-ott-07	12	23-apr-07
46879/07 – Raiola	Civile	2 100	2 100 + 313,10	04-mag-06	04-nov-06	22-ott-07	11	07-set-07
46880/07 – Sonnino	Civile	3 916	3 916 + 246	30-giu-06	30-dic-06	22-ott-07	9	06-ago-07
46881/07 – Perrone	Civile	4 312	4 312 + 246	27-giu-06	27-dic-06	22-ott-07	9	10-set-07
46882/07 – Visone	Civile	500	500 + 825	06-dic-05	06-giu-06	22-ott-07	16	30-mar-07
47986/07 – Esposito	Civile	1 900	1 900 + 800	07-set-06	07-mar-07	22-ott-07	7	24-lug-07
47981/07 – Graziano	Civile	500	500 + 600	28-mar-06	28-set-06	22-ott-07	12	23-apr-07
47955/07 – Giorgetti	Civile	5 416,66	5 416,66 + 390	18-apr-06	18-ott-06	22-ott-07	12	02-apr-07
47954/07 – Procentese	Civile	500	500	10-mar-06	10-set-06	22-ott-07	13	11-apr-07
47953/07 –	Civile	1 875	1 875 +	11-lug-06	11-gen-07	22-ott-07	9	27-lug-07

Manfrecola			850					
48001/07 – Palma	Civile	1 400	1 400 + 1 352,38	13-ott-06	13-apr-07	22-ott-07	6	04-lug-07
48004/07 – Fusco	Civile	1 000	1 000 + 750	06-giu-06	06-dic-06	22-ott-07	10	26-mar-07
48006/07 – Palomba	Civile	3 750	3 750 + 320	15-giu-06	15-dic-06	22-ott-07	10	10-ago-07
48007/07 – Magaldi	Civile	2 400	2 400 + 313,10	08-giu-06	08-dic-06	22-ott-07	10	20-ago-07
48012/07 – Pagano	Civile	700	700 + 750	06-apr-06	06-ott-06	22-ott-07	12	02-apr-07
48015/07 – Galante	Civile	1 425	1 425 + 330,88	30-mar-06	30-set-06	22-ott-07	12	30-mar-07
48017/07 – De Chiara	Civile	2 000	2 000 + 600	14-lug-05	14-gen-06	22-ott-07	21	20-mar-07
48018/07 – Barbieri	Civile	3 300	3 300 + 324,10	04-apr-06	04-ott-06	22-ott-07	12	16-feb-07
48020/07 – Montagna	Civile	1 500	1 500 + 750	15-nov-05	15-mag-06	22-ott-07	17	23-mar-07
48021/07 – Pazzi	Civile	1 400	1 400 + 303,10	23-feb-06	23-ago-06	22-ott-07	13	16-mar-07
48022/07 – Messina	Civile	1 500	1 500 + 700	16-feb-06	16-ago-06	22-ott-07	14	11-apr-07
48023/07 – Balsamo	Civile	1 200	1 200 + 550	09-feb-06	09-ago-06	22-ott-07	14	29-mar-07
48025/07 – Granata	Civile	300	300 + 500	02-nov-05	02-mag-06	22-ott-07	17	22-nov-06
48027/07 – Russo	Civile	400		10-mar-06	10-set-06	22-ott-07	13	12-apr-07
48029/07 – Trinchillo	Civile	2 799,97		13-set-05	13-mar-06	22-ott-07	19	21-mar-07
48032/07 –	Civile	1 300	1 300 +	09-feb-06	09-ago-06	22-ott-07	14	29-mar-07

Verde			550					
-------	--	--	-----	--	--	--	--	--

Tabella dei 44 ricorsi contro Italia presentati il 30 ottobre 2007

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancellaria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
48874/07 – Paglia	Civile	2 400	1 602,48	13-ott-06	13-apr-07	30-ott-07	6	05-lug-07
48876/07 – Cimino	Civile	1 250	750	18-set-06	18-mar-07	30-ott-07	7	02-lug-07
48877/07 – Giuffredi	Civile	300	825	06-set-06	06-mar-07	30-ott-07	7	10-lug-07
48878/07 – Di Matteo	Civile	3 000	750	12-set-06	12-mar-07	30-ott-07	7	23-apr-07
48880/07 – Bova	Civile	4 360	246	03-lug-06	03-gen-07	30-ott-07	9	06-ago-07
48884/07 – D’Angelo	Civile	1 200	550	02-gen-06	02-lug-06	30-ott-07	15	04-lug-07
48886/07 – Di Domenico	Civile	4 550	349,58	03-lug-06	03-gen-07	30-ott-07	9	20-set-07
48887/07 – Petrone	Civile	500		10-mar-06	10-set-06	30-ott-07	13	12-apr-07
48888/07 – Raia	Civile	250	850	04-ott-05	04-apr-06	30-ott-07	18	09-mar-07
48892/07 – De Risi	Civile	700	350	18-set-06	18-mar-07	30-ott-07	7	27-giu-07
48893/07 – Forte	Civile	1 200	850	29-dic-05	29-giu-06	30-ott-07	16	07-set-07

48895/07 – Piccioni	Civile	4 550	349,58	03-lug-06	03-gen-07	30-ott-07	9	19-set-07
48899/07 – Buonanno	Civile	3 550	380	16-feb-06	16-ago-06	30-ott-07	14	16-mar-07
48905/07 – Palomba	Civile	3 350	1 556	14-nov-06	14-mag-07	30-ott-07	5	05-lug-07
48908/07 – Busiello	Civile	1 900	650	02-gen-06	02-lug-06	30-ott-07	15	17-lug-07
48910/07 – Sabatino	Civile	2 875	301,85	15-giu-06	15-dic-06	30-ott-07	10	07-set-07
48912/07 – Puca	Civile	1 350		11-ott-05	11-apr-06	30-ott-07	18	19-mar-07
48916/07 – Iavarone	Civile	3 250	450	30-giu-06	30-dic-06	30-ott-07	9	28-set-07
48917/07 – Perrotti	Civile	1 000	750	22-feb-06	22-ago-06	30-ott-07	14	03-apr-07
48918/07 – Formati	Civile	4 295	246	01-giu-06	01-dic-06	30-ott-07	10	06-ago-07
48920/07 – Ziello	Civile	700		20-giu-06	20-dic-06	30-ott-07	10	01-ago-07
48921/07 – Gagliotta	Civile	2 450	1 602,48	13-ott-06	13-apr-07	30-ott-07	6	07-ago-07
48925/07 – Di Grazia	Civile	3 300	324,1	23-mag-06	23-nov-06	30-ott-07	11	13-apr-07
48927/07 – Orefice	Civile	1 000	550	02-gen-06	02-lug-06	30-ott-07	15	04-lug-07
48928/07 – Terracciano	Civile	5 500	390	28-giu-06	28-dic-06	30-ott-07	10	06-ago-07
48954/07 – Romano	Civile	500	800	15-giu-04	15-dic-04	30-ott-07	34	26-giu-07
48956/07 – Boscaglia	Civile	3 570	349,58	31-gen-06	31-lug-06	30-ott-07	14	03-mag-07

48957/07 – Capo	Civile	1 400	650	21-apr-05	21-ott-05	02-mag-07	18	13-apr-06
48959/07 – Carducci	Civile	600	750	06-giu-06	06-dic-06	30-ott-07	10	30-mar-07
48960/07 – Salvatore	Civile	500	350	18-set-06	18-mar-07	30-ott-07	7	23-apr-07
48964/07 – Grillo	Civile	600	500	09-feb-06	09-ago-06	03-apr-07	7	03-apr-07
48965/07 – Esposito	Civile	1 700	800	07-set-06	07-mar-07	30-ott-07	7	25-lug-07
48966/07 – Bianco	Civile	1 250	750	06-apr-06	06-ott-06	30-ott-07	12	23-apr-07
48967/07 – Palmiero	Civile	2 750	750	18-set-06	18-mar-07	30-ott-07	7	24-apr-07
48968/07 – Maddaluno	Civile	300	250	14-dic-05	14-giu-06	30-ott-07	16	29-mar-07
48969/07 – Alfieri	Civile	1 000	750	06-dic-06	06-giu-07	30-ott-07	4	25-lug-07
48970/07 – Sorato	Civile	2 750	271	25-mag-06	25-nov-06	30-ott-07	11	06-ago-07
48971/07 – Noto	Civile	3 000	408,47	23-mag-06	23-nov-06	30-ott-07	11	18-apr-07
48973/07 – Fiorita	Civile	3 700	800	07-set-06	07-mar-07	30-ott-07	7	30-lug-07
48974/07 – D'Alessandro	Civile	1 000	900	14-mar-06	14-set-06	30-ott-07	13	23-apr-07
48975/07 – Romano	Civile	700	1 072	07-nov-06	07-mag-07	30-ott-07	5	04-lug-07
48979/07 – Aracri	Civile	2 875	301,85	15-giu-06	15-dic-06	30-ott-07	10	06-ago-07
48980/07 – Orria	Civile	850		29-nov-05	29-mag-06	30-ott-07	17	03-apr-07

48981/07 – Navas e altri	Civile	3 000	1 340	07-nov-06	07-mag-07	30-ott-07	5	12-lug-07
---------------------------------	--------	-------	-------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

Tabella dei 18 ricorsi contro Italia presentati il 7 novembre 2007

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
49827/07 – Tedesco	Civile	750	850	11-lug-06	11-gen-07	07-nov-07	9	06-ago-07
49828/07 – Erbucci	Civile	3 570	349,58	09-mag-06	09-nov-06	07-nov-07	11	16-feb-07
49829/07 – Maietta	Civile	500	450	14-feb-06	14-ago-06	07-nov-07	14	26-mar-07
49830/07 – Rocco	Civile	3 250	450	30-giu-06	30-dic-06	07-nov-07	10	19-set-07
49831/07 – Molaro	Civile	2 500	800	23-mar-05	23-set-05	08-mag-07	19	11-apr-06
49834/07 – Giordano	Civile	1 400		21-mar-06	21-set-06	07-nov-07	13	08-gen-07
49835/07 – Salvia	Civile	3 388,72	395	09-mag-06	09-nov-06	07-nov-07	11	14-feb-07
49836/07 – D’Avino	Civile	2 416,65	580	31-gen-06	31-lug-06	07-set-07	13	16-ott-06
49838/07 – Savarese	Civile	6 500	350	15-set-05	15-mar-06	07-set-07	17	21-giu-06
49839/07 – Verole Bozzello	Civile	600	500	22-dic-05	22-giu-06	07-nov-07	16	13-apr-07

49841/07 – Migliatico	Civile	2 700	800	07-set-06	07-mar-07	07-nov-07	8	06-set-07
49845/07 – Savarese	Civile	2 000	700	01-feb-06	01-ago-06	07-nov-07	15	29-mar-07
49846/07 – Russo	Civile	3 200	450	22-dic-05	22-giu-06	07-nov-07	16	27-mar-07
49847/07 – Palomba	Civile	3 916	399,5	06-giu-06	06-dic-06	07-nov-07	11	07-set-07
49848/07 – De Luise	Civile	3 850	750	04-ott-06	04-apr-07	07-nov-07	7	17-set-07
49852/07 – Lettera	Civile	2 750	750	18-set-06	18-mar-07	07-nov-07	7	25-giu-07
49854/07 – Manferlotti	Civile	1 180	570	06-lug-06	06-gen-07	07-nov-07	10	13-lug-07
49856/07 – Liguori	Civile	4 000	750	12-lug-06	12-gen-07	07-nov-07	9	10-set-07

Tabella dei 31 ricorsi contro Italia presentati il 13 novembre 2007

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
51990/07 – Apice	Civile	200		12-mag-05	12-nov-05	04-ott-07	22	20-lug-06
51991/07 – Aversario	Civile	1 000	700	06-set-05	06-mar-06	23-ago-07	17	16-ott-06
51992/07 –	Civile	3 000	800	07-set-06	07-mar-07	13-nov-07	8	23-lug-07

Capuano								
51993/07 – Carpentieri	Civile	4 900	750	14-feb-05	14-ago-05	11-set-07	24	02-mag-06
51994/07 – Ceriello	Civile	200	400	18-mag-05	18-nov-05	26-lug-07	20	11-set-06
51995/07 – De Litteris	Civile	1 500	750	22-dic-04	22-giu-05	04-ott-07	27	13-ott-06
51997/07 – De Rosa	Civile	300	300	11-mag-05	11-nov-05	04-ott-07	22	02-ott-06
51998/07 – Di Lietro	Civile	3 600	750	03-nov-05	03-mag-06	13-nov-07	18	30-lug-07
51999/07 – Esposito et Montuori	Civile	3 000	300	24-nov-05	24-mag-06	22-ago-07	14	04-ott-06
52000/07 – Ilardo	Civile	750		30-nov-05	30-mag-06	13-nov-07	17	03-apr-07
52001/07 – Lupoli	Civile	1 100	800	20-ott-05	20-apr-06	11-set-07	16	19-giu-06
51008/07 – Prezioso	Civile	750	750	15-giu-06	15-dic-06	13-nov-07	10	23-mar-07
51009/07 – Lellis	Civile	2 916,63	340	09-feb-06	09-ago-06	03-ott-07	13	09-ott-06
51010/07 – Magno	Civile	1 416,66	425,52	31-gen-06	31-lug-06	02-ott-07	14	08-nov-06
51011/07 – Liccardi	Civile	750	700	11-gen-05	11-lug-05	04-lug-07	23	10-apr-06
51012/07 – Maggio	Civile	1 500	1000	27-gen-05	27-lug-05	04-lug-07	23	10-apr-06
51013/07 – Fossa	Civile	1 200	615	29-mar-05	29-set-05	24-set-07	23	27-apr-06
51014/07 – Lucignano	Civile	750	1 224	16-gen-07	16-lug-07	13-nov-07	3	26-lug-07

51015/07 – Toscano	Civile	1 000	450	28-lug-05	28-gen-06	13-ago-07	18	15-set-06
51016/07 – Ubaldo	Civile	6 960	644,56	30-giu-06	30-dic-06	13-nov-07	10	19-set-07
51019/07 – De Gregorio	Civile	800	500	06-set-04	06-mar-05	04-ott-07	30	13-ott-06
51020/07 – Della Volpe	Civile	1 400	800	24-feb-05	24-ago-05	04-set-07	24	01-giu-06
51021/07 – De Martino	Civile	800	650	12-ott-05	12-apr-06	09-ago-07	15	19-giu-06
51022/07 – Scafaro	Civile	3 083,33	340	31-gen-06	31-lug-06	07-set-07	13	03-ott-06
51023/07 – Varriale	Civile	1 000	750	05-mag-05	05-nov-05	23-ago-07	21	20-lug-06
51024/07 – Izzo	Civile	1 000	450	28-lug-05	28-gen-06	09-ago-07	18	19-giu-06
51025/07 – Bottone	Civile	750	350	18-set-06	18-mar-07	13-nov-07	7	23-apr-07
51026/07 – Leone	Civile	1 666,66	234,52	12-gen-06	12-lug-06	22-ago-07	13	11-set-06
51027/07 – De Prisco	Civile	1 200	732	01-lug-05	01-gen-06	11-set-07	20	28-giu-06
51029/07 – Fiorillo	Civile	850	575	28-gen-05	28-lug-05	22-ago-07	24	07-apr-06
51030/07 – Iovino	Civile	800		29-nov-05	29-mag-06	22-ago-07	14	10-ott-06

Tabella dei 38 ricorsi contro Italia presentati il 21 novembre 2007

Ricorsi	Procedimento	Importo	Importo	Deposito	Termine	Data del	Ritardo	Procedura
----------------	---------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	------------------

contro Italia	principale	in euro accordato per le Danno	in euro accordato per le Spese	in cancelleria della decisione “Pinto”	normale per il pagamento	pagamento o della non esecuzione	eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	di esecuzione avviata il
52318/07 – Giglio	Civile	4 400	300	27-dic-05	27-giu-06	08-ago-07	13	20-lug-06
52320/07 – De Angelis	Civile	2 000	450	01-set-05	01-mar-06	14-ago-07	17	15-set-06
52321/07 – Marrone	Civile	2 500	450	28-lug-05	28-gen-06	01-ott-07	20	31-ott-06
52323/07 – Cotugno	Civile	1 805		29-dic-05	29-giu-06	22-ago-07	13	01-ago-06
52324/07 – Pollice	Civile	2 666,64	320	27-dic-05	27-giu-06	21-ago-07	13	18-set-06
52327/07 – Ferraro	Civile	2 000	900	21-feb-05	21-ago-05	07-giu-07	21	19-giu-06
52329/07 – Di Pietro	Civile	1 500	303,1	22-dic-05	22-giu-06	21-ago-07	13	20-lug-06
52335/07 – Vitale	Civile	3 150	700	30-giu-05	30-dic-05	19-lug-07	18	22-nov-06
52338/07 – Lipardo	Civile	550	800	10-ott-05	10-apr-06	24-set-07	17	19-giu-06
52353/07 – Simeone	Civile	1 430	308,58	20-dic-05	20-giu-06	21-ago-07	14	13-set-06
52358/07 – Esposito	Civile	1 100		21-apr-05	21-ott-05	04-set-07	22	19-apr-06
52359/07 – Cresta	Civile	700	750	18-nov-05	18-mag-06	02-ott-07	16	22-nov-06
52361/07 – Iacolare	Civile	1 666,66	234,52	17-gen-06	17-lug-06	21-ago-07	13	13-set-06
52366/07 –	Civile	1 800	650	03-nov-05	03-mag-06	25-set-07	16	02-nov-06

Polichetti								
52377/07 – Palumbo	Civile	1 000	750	17-mag-06	17-nov-06	21-nov-07	12	24-apr-07
52381/07 – Spina	Civile	3 600	375	22-lug-05	22-gen-06	20-set-07	19	03-nov-06
52382/07 – Visconti	Civile	1 000	800	07-set-06	07-mar-07	21-nov-07	8	23-lug-07
52387/07 – Ciompi	Civile	200	400	18-mag-05	18-nov-05	02-ott-07	22	11-set-06
52390/07 – Rea	Civile	1 100	800	20-ott-05	20-apr-06	04-set-07	16	21-giu-06
52391/07 – Sciarrino	Civile	1 700	700	12-ott-05	12-apr-06	04-set-07	16	12-lug-06
52393/07 – Belformato	Civile	1 750	318,58	10-gen-06	10-lug-06	24-set-07	14	25-set-06
52396/07 – Rispoli	Civile	3 500	450	20-mag-05	20-nov-05	27-giu-07	19	21-giu-06
52397/07 – Mennella	Civile	1 000	450	01-set-05	01-mar-06	23-ago-07	17	13-set-06
52401/07 – Catone	Civile	334	133,1	19-gen-06	19-lug-06	24-set-07	14	18-set-06
52403/07 – De Michele	Civile	200	500	02-nov-05	02-mag-06	23-ago-07	15	03-nov-06
52405/07 – Orazio	Civile	1 034		29-dic-05	29-giu-06	27-set-07	14	13-set-06
52992/07 – Barba	Civile	4 000	450	05-mag-05	05-nov-05	08-giu-07	19	24-lug-06
52993/07 – Borrelli	Civile	1 000	470	09-mag-06	09-nov-06	21-nov-07	12	27-nov-06
52995/07 – Caso	Civile	3 000	375	19-lug-05	19-gen-06	04-giu-07	16	19-giu-06
52996/07 –	Civile	1 500	800	25-gen-05	25-lug-05	04-set-07	25	01-giu-06

Catuogno								
52998/07 – Diana	Civile	2 000	300	31-gen-06	31-lug-06	07-set-07	13	04-ott-06
52999/07 – Esposito e Vitiello	Civile	1 000	800	24-mar-05	24-set-05	04-set-07	23	02-ott-06
53000/07 – Esposito	Civile	400	400	18-mag-05	18-nov-05	22-ott-07	23	18-set-06
53001/07 – Maisto	Civile	450		22-lug-05	22-gen-06	02-ott-07	20	25-ago-06
53002/07 – Polidoro	Civile	2 500	256,85	19-gen-06	19-lug-06	22-ago-07	13	13-set-06
53003/07 – Riera	Civile	300	400	18-mag-05	18-nov-05	24-set-07	22	18-set-06
53005/07 – Schiano Moriello	Civile	550	330	31-gen-06	31-lug-06	21-nov-07	15	17-nov-06
53006/07 – Sozio	Civile	4 800	842	01-lug-05	01-gen-06	22-giu-07	17	07-set-06

Tabella dei 30 ricorsi contro Italia presentati il 23 novembre 2007

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
53144/07 – Auricchio	Civile	4 000	350	15-giu-06	15-dic-06	23-nov-07	11	07-set-07
53147/07 –	Civile	1 700	313,1	21-mar-06	21-set-06	23-nov-07	14	04-mag-07

Bagnara								
53150/07 – Di Meglio	Civile	2 210	330,88	12-gen-06	12-lug-06	21-ago-07	13	13-set-06
53153/07 – Esilio	Civile	1 000	850	13-ott-05	13-apr-06	07-giu-07	13	19-giu-06
53157/07 – Monaco	Civile	1 400	800	24-feb-05	24-ago-05	11-set-07	24	04-mag-06
53160/07 – Palmiero	Civile	1 000	475	10-mar-05	10-set-05	22-ago-07	23	04-mag-06
53164/07 – Russo	Civile	600	450	20-mag-05	20-nov-05	13-ago-07	20	12-lug-06
53166/07 – Scala	Civile	500	825	04-apr-06	04-ott-06	23-nov-07	13	03-apr-07
53169/07 – Sica	Civile	800	177,04	17-gen-06	17-lug-06	02-ott-07	14	12-set-06
53173/07 – Speranza	Civile	2 550	567,58	15-nov-05	15-mag-06	04-giu-07	12	21-lug-06
52868/07 – Nicchia	Civile	500	287,47	03-feb-05	03-ago-05	07-ago-07	24	27-apr-06
52872/07 – Simeone	Civile	500	565	03-gen-06	03-lug-06	23-nov-07	16	02-lug-07
52875/07 – Falanga	Civile	1 500	700	06-set-05	06-mar-06	04-set-07	17	19-giu-06
52877/07 – De Rosa	Civile	4 500	350	08-set-05	08-mar-06	08-ago-07	16	21-giu-06
52878/07 – Caiazzo	Civile	1 500	700	06-set-05	06-mar-06	13-ago-07	17	19-giu-06
52880/07 – Di Pinto	Civile	1 600	240	04-ott-05	04-apr-06	08-ago-07	16	21-giu-06
52885/07 – Indico	Civile	350		27-lug-05	27-gen-06	31-mag-07	16	22-giu-06
52886/07 –	Civile	4 295	246	01-giu-06	01-dic-06	23-nov-07	11	10-set-07

Marotta								
52887/07 – Reitano	Civile	3 750	320	27-giu-06	27-dic-06	23-nov-07	10	07-set-07
52888/07 – Guida	Civile	4 500	380	24-gen-06	24-lug-06	26-lug-07	12	21-set-06
54452/07 – Loffredo	Civile	3 250	450	30-giu-06	30-dic-06	23-nov-07	10	20-set-07
54453/07 – Esposito	Civile	1 500	600	21-ott-04	21-apr-05	31-mag-07	25	19-apr-06
54454/07 – Pullini	Civile	4 200	300	24-nov-05	24-mag-06	27-giu-07	13	18-set-06
54456/07 – Ziccardi	Civile	2 542		29-dic-05	29-giu-06	25-mag-07	10	01-ago-06
54457/07 – Alfano	Civile	1 916,63	260	01-dic-05	01-giu-06	23-nov-07	17	06-apr-07
54458/07 – L'Astorina	Civile	4 500	380	24-gen-06	24-lug-06	02-ott-07	14	04-ott-06
54462/07 – Barone Sorrentino	Civile	3 200	297,35	04-mag-06	04-nov-06	23-nov-07	12	13-apr-07
54463/07 – Genovese	Civile	700	450	11-mag-05	11-nov-05	02-ago-07	20	22-giu-06
54464/07 – Aliprandi	Civile	750		12-mag-05	12-nov-05	22-ago-07	21	25-lug-06
54466/07 – Chianese	Civile	300	400	18-mag-05	18-nov-05	23-ago-07	21	15-set-06

Tabella dei 22 ricorsi contro Italia presentati il 7 dicembre 2007

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro	Importo in euro	Deposito in	Termine normale	Data del pagamento	Ritardo eccessivo	Procedura di
------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------

		accordato per le Danno	accordato per le Spese	cancelleria della decisione “Pinto”	per il pagamento	o della non esecuzione	nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	esecuzione avviata il
55935/07 – Gaudino	Civile	3 835	399,5	23-mag-06	23-nov-06	07-dic-07	12	06-ago-07
55936/07 – D’Ambrosio	Civile	750	350	18-set-06	18-mar-07	07-dic-07	8	27-giu-07
55937/07 – Barberio	Civile	1 833	350	18-apr-06	18-ott-06	07-dic-07	13	14-feb-07
55938/07 – Scardino	Civile	250	115	29-dic-05	29-giu-06	22-ago-07	13	18-set-06
55939/07 – Verti	Civile	1 900	256,85	12-gen-06	12-lug-06	07-set-07	13	09-ott-06
55940/07 – Ferranti	Civile	4 550	349,58	27-giu-06	27-dic-06	07-dic-07	11	19-set-07
55941/07 – Palo	Civile	1 200	562	07-feb-05	07-ago-05	09-ago-07	24	21-giu-06
55943/07 – Sonatore	Civile	4 550	349,58	27-giu-06	27-dic-06	07-dic-07	11	19-set-07
55944/07 – Garofalo	Civile	330	296,58	25-gen-05	25-lug-05	27-lug-07	24	29-set-06
55945/07 – Rellino	Civile	600	700	05-mag-05	05-nov-05	02-ago-07	20	21-giu-06
55946/07 – Schiavon	Civile	1 567		21-mar-06	21-set-06	07-dic-07	14	17-lug-07
55947/07 – Spina	Civile	1 100	800	20-ott-05	20-apr-06	11-set-07	16	19-giu-06
55948/07 – De Cesare	Civile	1 600	350	13-set-05	13-mar-06	11-ott-07	18	18-dic-06
55949/07 – Romano	Civile	3 916	246	11-mag-06	11-nov-06	07-dic-07	12	16-apr-07

55951/07 – Speranza	Civile	1 716	245,8	13-ott-05	13-apr-06	21-ago-07	16	21-giu-06
55952/07 – Santella	Civile	3 000	800	07-ott-04	07-apr-05	10-ott-07	30	13-ott-06
2291/08 – Carabillò	Civile	2 600	300	30-gen-06	30-lug-06	03-ott-07	14	09-ott-06
2328/08 – Ceriello	Civile	400	400	19-lug-05	19-gen-06	02-ago-07	18	19-giu-06
2329/08 – Farina	Civile	2 000	750	18-set-06	18-mar-07	07-dic-07	8	02-lug-07
2334/08 – Leone	Civile	1 100	800	20-ott-05	20-apr-06	08-giu-07	13	19-giu-06
2336/08 – Piccirillo	Civile	800	700	19-apr-05	19-ott-05	04-lug-07	20	11-apr-06
2339/08 – Pisano	Civile	600		07-apr-05	07-ott-05	04-lug-07	20	11-apr-06

Tabella dei 31 ricorsi contro Italia presentati il 12 dicembre 2007

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
56156/07 – Mennella	Civile	670	1 224	21-nov-06	21-mag-07	12-dic-07	6	01-ott-07
56517/07 – Di Pirro	Civile	750	1 224	21-nov-06	21-mag-07	12-dic-07	6	02-ott-07
56159/07 – Manfra et Corso	Civile	3 166,67	320	12-lug-05	12-gen-06	27-giu-07	17	15-giu-06

56166/07 – Sorrentino	Civile	600	500	11-mag-05	11-nov-05	22-ott-07	23	23-ago-06
56167/07 – Esposito	Civile	1 200	200	15-dic-05	15-giu-06	03-ott-07	15	22-lug-07
56168/07 – Montuori	Civile	400	450	17-gen-05	17-lug-05	08-ago-07	24	16-giu-06
56189/07 – Quartuccio	Civile	1 500	450	14-mar-06	14-set-06	12-dic-07	14	02-apr-07
56190/07 – Cafasso	Civile	1 000	750	09-mar-05	09-set-05	04-lug-07	21	11-apr-06
56194/07 – De Tito	Civile	1 315		08-nov-05	08-mag-06	05-lug-07	13	21-giu-06
56196/07 – Ingala	Civile	600	500	02-nov-05	02-mag-06	12-dic-07	19	08-mag-07
1004/08 – Tripodi	Civile	5 300	300	27-dic-05	27-giu-06	10-ott-07	15	16-ott-06
56169/07 – Zurlo	Civile	1 300	800	08-set-06	08-mar-07	03-dic-07	8	19-set-07
56170/07 – Fusiello	Civile	3 000	271	04-lug-06	04-gen-07	12-dic-07	11	08-ott-07
56171/07 – Riccio	Civile	3 500	380	21-feb-06	21-ago-06	07-nov-07	14	08-nov-06
56173/07 – Barbi	Civile	3 833	350	18-mag-06	18-nov-06	12-dic-07	12	10-apr-07
56177/07 – Abbruzzese	Civile	3 200	297,35	04-mag-06	04-nov-06	12-dic-07	13	16-apr-07
56179/07 – Gaudino	Civile	9 100	494,1	28-giu-06	28-dic-06	12-dic-07	11	19-set-07
56180/07 – Borriello	Civile	750	500	21-mar-05	21-set-05	02-ago-07	22	21-apr-06
56184/07 – Parrella	Civile	2 470	330,88	27-apr-06	27-ott-06	27-nov-07	12	13-feb-07

56186/07 – Staffa	Civile	500	825	08-set-05	08-mar-06	02-ago-07	16	21-giu-06
56188/07 – Esposito	Civile	1 000	825	06-set-06	06-mar-07	12-dic-07	9	03-lug-07
2364/08 – Tarantino	Civile	3 300	408,47	10-lug-06	10-gen-07	12-dic-07	11	08-ott-07
2370/08 – Celentano	Civile	3 160	1 566	21-nov-06	21-mag-07	12-dic-07	6	05-ott-07
2376/08 – Paciocco	Civile	900	602	01-lug-05	01-gen-06	18-set-07	20	10-ott-06
2381/08 – Imperato	Civile	375	450	08-mar-06	08-set-06	12-dic-07	15	28-giu-07
2383/08 – Allard	Civile	5 600	356	04-lug-06	04-gen-07	12-dic-07	11	02-ott-07
2385/08 – Casella	Civile	7 760		06-lug-06	06-gen-07	12-dic-07	11	20-set-07
2386/08 – Catuogno	Civile	4 000	750	13-feb-06	13-ago-06	08-nov-07	14	06-mar-07
2390/08 – Esposito	Civile	2 000	1 204	14-nov-06	14-mag-07	12-dic-07	6	25-giu-07
2395/08 – Testa	Civile	4 000	349,58	15-dic-05	15-giu-06	13-ago-07	13	18-lug-06
2399/08 – Ventimiglia	Civile	1 750	750	22-dic-04	22-giu-05	04-lug-07	24	11-apr-06

Tabella dei 23 ricorsi contro Italia presentati il 20 dicembre 2007

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell'esecuzione della decisione "Pinto" in	Procedura di esecuzione avviata il
------------------------------	--------------------------------	---	---	--	---	--	---	---

				“Pinto”			mesi	
2102/08 – Alvino	Civile	2 550	338,58	01-dic-05	01-giu-06	05-nov-07	17	21-lug-07
2104/08 – Ardito	Civile	2 000	450	29-lug-05	29-gen-06	30-nov-07	21	03-gen-07
2107/08 – Arnone	Civile	450	450	19-dic-06	19-giu-07	20-dic-07	6	19-set-07
2108/08 – Arrà	Civile	2 875		28-giu-06	28-dic-06	20-dic-07	11	16-ott-07
2110/08 – Bifaro	Civile	800	600	21-dic-05	21-giu-06	27-nov-07	17	23-mar-07
2111/08 – Cadavero	Civile	1 000	600	14-lug-05	14-gen-06	08-ago-07	18	15-set-06
2112/08 – Ciliberti	Civile	5 249,79	395	07-lug-06	07-gen-07	20-dic-07	11	12-ott-07
2113/08 – Compagnone	Civile	4 250	2060	15-lug-05	15-gen-06	04-dic-07	22	29-mar-07
2114/08 – Coppola	Civile	700	750	14-nov-06	14-mag-07	20-dic-07	7	02-ott-07
2135/08 – Cozzolino	Civile	2 250	750	22-feb-06	22-ago-06	29-nov-07	15	30-mar-07
2140/08 – D’Agostino	Civile	2 000		13-dic-05	13-giu-06	26-lug-07	13	20-lug-06
2141/08 – D’Avanzo	Civile	2 400	450	05-lug-06	05-gen-07	20-dic-07	11	16-ott-07
2189/08 – Nuzzolese	Civile	1 400	478	01-dic-05	01-giu-06	05-dic-07	18	16-feb-07
2195/08 – Perna	Civile	750	800	08-set-06	08-mar-07	20-dic-07	9	10-set-07
2196/08 – Perna	Civile	1 372	190	11-apr-06	11-ott-06	20-dic-07	14	03-apr-07
2200/08 –	Civile	1 400	900	28-set-06	28-mar-07	20-dic-07	8	04-ott-07

Marrone								
2203/08 – Scognamiglio	Civile	6 875	507	10-lug-06	10-gen-07	20-dic-07	11	17-ott-07
2210/08 – Sepe	Civile	500	750	14-nov-06	14-mag-07	20-dic-07	7	19-set-07
2216/08 – Sorrentino	Civile	1 400	1 420	19-ott-06	19-apr-07	12-dic-07	7	09-lug-07
2218/08 – Sorrentino	Civile	2 100	313,1	04-mag-06	04-nov-06	20-dic-07	13	17-ott-07
2222/08 – Spalice	Civile	1 500	450	03-apr-06	03-ott-06	30-nov-07	13	09-mar-07
2224/08 – Spinelli	Civile	750	1 124	09-gen-07	09-lug-07	20-dic-07	5	05-ott-07
2235/08 – Visco	Civile	850	1 224	21-nov-06	21-mag-07	20-dic-07	6	05-ott-07

Tabella degli 8 ricorsi contro Italia presentati il 9 gennaio 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
3533/08 – De Filippo	Civile	1 250	570	28-set-06	28-mar-07	16-gen-08	9	04-ott-07
3536/08 – Genovese	Civile	500	750	15-nov-05	15-mag-06	29-ott-07	17	19-dic-06
3538/08 – Lambiase	Civile	1 850	750	05-dic-06	05-giu-07	16-gen-08	7	04-ott-07
3547/08 – Maiorano	Civile	2 500	496	10-lug-06	10-gen-07	16-gen-08	12	17-ott-07

3549/08 – Maraniello	Civile	900	450	14-mar-06	14-set-06	16-gen-08	16	15-nov-06
3550/08 – Nuzzo	Civile	4 480	515,58	06-lug-06	06-gen-07	16-gen-08	12	08-ott-07
3557/08 – Roma	Civile	200	750	25-mag-05	25-nov-05	30-ott-07	23	27-set-06
3559/08 – Russo	Civile	1 600	450	23-feb-06	23-ago-06	26-ott-07	14	06-nov-06

Tabella dei 16 ricorsi contro Italia presentati il 21 gennaio 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
5613/08 – Autorino	Civile	984	190	19-gen-06	19-lug-06	25-ott-07	15	18-set-06
5615/08 – Bilotti	Civile	3 500	450	06-lug-06	06-gen-07	24-gen-08	12	24-ott-07
5617/08 – Cali	Civile	5 554	331	19-lug-06	19-gen-07	24-gen-08	12	24-ott-07
5619/08 – Guarino	Civile	2 300	750	03-nov-05	03-mag-06	31-ago-07	15	06-nov-06
5620/08 – Paone	Civile	1 400		21-mar-06	21-set-06	29-ott-07	13	06-dic-06
5621/08 – Scotto di Vettimo	Civile	800	456	01-dic-05	01-giu-06	24-ott-07	16	20-lug-06
5622/08 – Stefanelli	Civile	3 300	408,47	05-lug-06	05-gen-07	24-gen-08	12	24-ott-07

5624/08 – Valle	Civile	2 916,63	320	23-nov-05	23-mag-06	29-ott-07	17	28-nov-06
5625/08 – Ambrosio	Civile	1 500	570	13-mag-04	13-nov-04	09-ago-07	32	10-apr-06
5626/08 – Bicucci	Civile	4 480	515,58	06-lug-06	06-gen-07	24-gen-08	12	23-ott-07
5627/08 – Calabrese	Civile	1 600	240	16-mar-06	16-set-06	29-ott-07	13	12-dic-06
5628/08 – Durini	Civile	13 749,99	615	05-lug-06	05-gen-07	24-ott-07	9	24-ott-07
5629/08 – Palumbo	Civile	6 960	644,56	30-giu-06	30-dic-06	24-gen-08	12	26-ott-07
5630/08 – Puglia	Civile	3 500	850	28-set-06	28-mar-07	24-gen-08	9	16-lug-07
5631/08 – Scarpati	Civile	1 800	450	21-feb-06	21-ago-06	29-ott-07	14	08-nov-06
5632/08 – Tripoli	Civile	3 300		28-giu-06	28-dic-06	24-gen-08	12	24-ott-07

Tabella dei 27 ricorsi contro Italia presentati il 30 gennaio 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
6343/08 – Rossi	Civile	750	700	24-feb-05	24-ago-05	11-set-07	24	19-giu-06
6348/08 – Somma	Civile	1 750	800	14-set-05	14-mar-06	23-ago-07	17	11-set-06
6349/08 –	Civile	400		12-mag-05	12-nov-05	16-ott-07	23	21-giu-06

Scarano								
6350/08 – Tutino	Civile	4 000	800	07-ott-04	07-apr-05	26-set-07	29	13-ott-06
6354/08 – Spina	Civile	1 100	303,1	21-mar-06	21-set-06	28-nov-07	14	03-gen-07
6356/08 – Labriola	Civile	700	800	03-gen-06	03-lug-06	30-gen-08	18	02-lug-07
6360/08 – Staffa	Civile	500	750	14-nov-06	14-mag-07	30-gen-08	8	04-ott-07
7013/08 – Amoroso	Civile	600	562	13-lug-05	13-gen-06	27-nov-07	22	16-mar-07
7015/08 – Barbato	Civile	500	300	28-giu-04	28-dic-04	05-dic-07	35	09-ott-06
7017/08 – Cardito	Civile	1 000	550	02-gen-06	02-lug-06	10-gen-08	18	27-mar-07
7019/08 – Castaldi	Civile	2 381	215	29-dic-05	29-giu-06	21-ago-07	13	18-set-06
7024/08 – Coscarelli	Civile	1 750	950,58	10-gen-06	10-lug-06	10-ott-07	14	13-set-06
7026/09 – D’Aluisio	Civile	4 500	750	09-lug-04	09-gen-05	30-gen-08	36	06-set-07
7030/08 – Fiorillo	Civile	1 500	750	30-nov-05	30-mag-06	10-gen-08	19	21-mar-07
7035/08 – Improta	Civile	300	550	17-mar-05	17-set-05	24-ott-07	25	14-nov-06
7046/08 – Iodice	Civile	2 000	538	29-nov-05	29-mag-06	08-nov-07	17	23-nov-06
7054/08 – Llicardi	Civile	13 749,99	615	05-lug-06	05-gen-07	30-gen-08	12	17-ott-07
7056/08 – Mazziotti	Civile	1 800		14-feb-06	14-ago-06	26-ott-07	14	08-nov-06
7058/08 –	Civile	1 500	600	14-lug-05	14-gen-06	23-ago-07	19	15-set-06

Navarro								
7060/08 – Minucci	Civile	4 312	246	20-giu-06	20-dic-06	30-gen-08	13	31-lug-07
7063/08 – Palma	Civile	1 200	450	17-mag-05	17-nov-05	11-set-07	21	19-giu-06
7066/08 – Piscopo	Civile	1 600	600	24-nov-05	24-mag-06	04-dic-07	18	01-dic-06
7068/08 – Volpe	Civile	583,33	310	23-mag-06	23-nov-06	30-gen-08	14	19-mar-07
7072/08 – Rocco	Civile	2 916,63	320	27-dic-05	27-giu-06	24-ott-07	15	14-feb-07
7076/08 – Roscigno	Civile	660	661,62	20-gen-05	20-lug-05	04-ott-07	26	27-apr-06
7079/08 – Sisto	Civile	2 650	324,1	22-dic-05	22-giu-06	30-gen-08	19	04-lug-07
7080/08 – Trofa	Civile	2 100	700	30-giu-05	30-dic-05	13-ago-07	19	11-set-06

Tabella dei 18 ricorsi contro Italia presentati l'8 febbraio 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le	Importo in euro accordato per le	Deposito in cancelleria della	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell'esecuzione della decisione	Procedura di esecuzione avviata il
----------------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	--	--	---

		Danno	Spese	decisione “Pinto”			“Pinto” in mesi	
9582/08 – Tortora	Civile	3 200	800	24-lug-06	24-gen-07	08-feb-08	12	15-ott-07
9590/08 – Crocire	Civile	1 000	650	21-nov-06	21-mag-07	08-feb-08	8	04-ott-07
9593/08 – Scotto Lavina	Civile	800	456	01-dic-05	01-giu-06	08-ago-07	14	20-lug-06
9595/08 – Fontanella	Civile	1 000	456	29-dic-05	29-giu-06	02-ott-07	15	04-ago-06
9596/08 – Morra	Civile	5 416,65	395	03-lug-06	03-gen-07	08-feb-08	13	08-ott-07
9601/08 – Alfano et Cascone	Civile	800	750	16-dic-03	16-giu-04	08-feb-08	43	23-apr-07
9605/08 – Forcillo	Civile	2 709	399,5	24-gen-06	24-lug-06	27-set-07	14	04-ott-06
9607/08 – Eventi	Civile	200		22-lug-05	22-gen-06	02-ott-07	20	13-set-06
9608/08 – Nocerino	Civile	1 250	570	26-set-06	26-mar-07	08-feb-08	10	18-set-07
9610/08 – Marsina	Civile	1 500	700	01-feb-06	01-ago-06	15-gen-08	17	29-mar-07
9611/08 – Arnese	Civile	3 600	546	24-gen-06	24-lug-06	04-dic-07	16	16-feb-07
9614/08 – Cimminiello	Civile	1 400	900	18-mag-05	18-nov-05	13-ago-07	20	11-set-06
9616/08 – Marigliano	Civile	2 000	408,47	24-gen-06	24-lug-06	20-set-07	13	28-set-06
9618/08 – Russo	Civile	3 500	700	07-ott-04	07-apr-05	22-ott-07	30	11-apr-06

9621/08 – Maiorano	Civile	3 000	650	10-nov-05	10-mag-06	16-ott-07	17	07-nov-06
9623/08 – Severino	Civile	2 200	850	13-ott-05	13-apr-06	25-ott-07	18	08-nov-06
9626/08 – Ambrosio	Civile	2 600	600	14-lug-05	14-gen-06	29-nov-07	22	23-mar-07
9627/08 – Pennino	Civile	500	750	05-gen-06	05-lug-06	08-feb-08	19	29-mar-07

Tabella dei 28 ricorsi contro Italia presentati il 3 marzo 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
12470/08 – De Notaris	Civile	2 916,63	300	12-lug-06	12-gen-07	03-mar-08	13	19-ott-07
12472/08 – Musto	Civile	500	450	14-lug-06	14-gen-07	03-mar-08	13	19-ott-07
12479/08 – Borrelli	Civile	400	825	06-set-06	06-mar-07	03-mar-08	11	28-giu-07
12481/08 – Annunziata	Civile	2 565	338,88	04-apr-06	04-ott-06	04-feb-08	16	16-feb-07
12482/08 – De Crescenzo	Civile	600	675	14-dic-06	14-giu-07	03-mar-08	8	05-ott-07
12483/08 – Sannino	Civile	5 416,65	395	28-giu-06	28-dic-06	03-mar-08	14	16-ott-07
12485/08 – Mennella	Civile	13 749,99	615	05-lug-06	05-gen-07	03-mar-08	13	24-ott-07

12488/08 – Montana	Civile	4 000	600	14-lug-05	14-gen-06	04-ott-07	20	05-ott-06
12502/08 – Genovese	Civile	600	500	06-set-04	06-mar-05	24-ott-07	31	13-ott-06
12503/08 – Sparano	Civile	500	350	18-mag-05	18-nov-05	15-gen-08	25	20-mar-07
12504/08 – Allegretto	Civile	1 000	550	09-feb-06	09-ago-06	06-feb-08	17	03-apr-07
12524/08 – Spennato	Civile	2 400	800	28-mar-06	28-set-06	21-gen-08	15	23-apr-07
12528/08 – Ferraro	Civile	400		25-mag-05	25-nov-05	28-gen-08	26	13-set-06
12529/08 – Corbo	Civile	2 170		13-set-05	13-mar-06	11-feb-08	22	03-apr-07
12533/08 – Russo	Civile	600	900	05-apr-06	05-ott-06	15-gen-08	15	02-apr-07
12546/08 – Trimarchi	Civile	2 000	700	01-feb-06	01-ago-06	19-dic-07	16	11-apr-07
12548/08 – Pascale et Bertolero	Civile	2 000	750	20-mar-06	20-set-06	24-gen-08	16	26-giu-07
12551/08 – Papavero	Civile	620	300	13-apr-06	13-ott-06	06-dic-07	13	16-feb-07
12552/08 – De Falco	Civile	3 800	800	07-set-06	07-mar-07	03-mar-08	11	07-set-07
12558/08 – Ruocco	Civile	1 600	800	02-set-05	02-mar-06	04-set-07	18	21-giu-06
12559/08 – Visone	Civile	6 916	410	01-giu-06	01-dic-06	03-mar-08	15	24-set-07
12566/08 – Iossa	Civile	1 200	468,58	24-nov-06	24-mag-07	03-mar-08	9	23-ott-07
12567/08 –	Civile	825	500	14-giu-06	14-dic-06	07-dic-07	11	03-apr-07

Natella								
12568/08 – Bianco	Civile	1 200	468,58	24-nov-06	24-mag-07	03-mar-08	9	23-ott-07
12571/08 – Schiano di Cola	Civile	1 000	1 775	04-set-06	04-mar-07	03-mar-08	11	26-nov-07
12573/08 – Cecchini	Civile	5 666,66	390	07-lug-06	07-gen-07	03-mar-08	13	26-ott-07
12574/08 – Bardari	Civile	4 657,53		07-lug-06	07-gen-07	03-mar-08	13	24-ott-07
12577/08 – Serino	Civile	1 000	350	31-ott-05	01-mag-06	03-mar-08	22	27-set-07

Tabella dei 20 ricorsi contro Italia presentati il 19 marzo 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
14659/08 – Caccavale	Civile	4 600	310	20-apr-06	20-ott-06	19-mar-08	16	02-lug-07
14664/08 – Camardella	Civile	1 000	750	27-apr-06	27-ott-06	06-dic-07	13	12-mar-07
14667/08 – Ciotola	Civile	620	300	13-apr-06	13-ott-06	22-ott-07	12	22-feb-07
14668/08 – Colella	Civile	3 850	750	03-ott-06	03-apr-07	19-mar-08	11	10-set-07
14674/08 – Costanzo	Civile	3 000	750	23-feb-06	23-ago-06	20-feb-08	17	13-feb-07
14691/08 – De Panicis	Civile	500	750	18-gen-06	18-lug-06	19-mar-08	20	02-apr-07

14694/08 – De Simone	Civile	2 000	300	20-dic-05	20-giu-06	20-set-07	14	28-ago-06
14698/08 – Falco	Civile	1 000	750	21-nov-06	21-mag-07	19-mar-08	9	23-ott-07
14700/08 – Isoletta	Civile	3 835	399,5	27-apr-06	27-ott-06	25-gen-08	14	06-lug-07
14702/08 – Itrio	Civile	583	300	16-mar-06	16-set-06	06-dic-07	14	06-dic-06
14708/08 – Mastrandrea	Civile	1 750	750	18-set-06	18-mar-07	15-feb-08	10	25-giu-07
14711/08 – Mauro	Civile	700	732	01-lug-05	01-gen-06	04-ott-07	21	13-set-06
14713/08 – Minieri	Civile	750	220	15-giu-06	15-dic-06	06-nov-07	10	13-mar-07
14715/08 – Parpinello	Civile	2 650	324,1	12-gen-06	12-lug-06	08-nov-07	15	25-set-06
14717/08 – Rinaldis	Civile	500	825	27-ott-05	27-apr-06	28-nov-07	19	03-nov-06
14724/08 – Sabbatiello	Civile	2 000	850	06-set-05	06-mar-06	23-ago-07	17	19-set-06
14727/08 – Schipani	Civile	1 500	661,62	10-feb-05	10-ago-05	15-feb-08	30	19-mag-06
14729/08 – Stellato	Civile	700	650	21-apr-05	21-ott-05	04-ott-07	23	23-ago-06
14730/08 – Tarallo	Civile	1 000	350	03-apr-06	03-ott-06	15-gen-08	15	06-apr-07
14733/08 – Volpicelli	Civile	1 400	800	24-feb-05	24-ago-05	08-nov-07	26	19-giu-06

Tabella dei 13 ricorsi contro Italia presentati il 29 marzo 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
17527/08 – Barone	Civile	1 250	750	18-set-06	18-mar-07	27-feb-08	11	04-lug-07
17530/08 – Chiaro	Civile	1 750	900	04-ott-05	04-apr-06	29-ott-07	18	14-nov-06
17532/08 – D’Andrea	Civile	1 500	650	12-ott-05	12-apr-06	05-dic-07	19	21-giu-06
17534/08 – Di Costanzo	Civile	1 050	416	30-nov-05	30-mag-06	04-dic-07	18	13-feb-07
17536/08 – Giordano	Civile	3 000	650	02-gen-06	02-lug-06	10-mar-08	20	03-apr-07
17541/08 – Iacone	Civile	2 250	750	19-gen-06	19-lug-06	27-feb-08	19	02-ago-07
17547/08 – Liguori	Civile	4 200	324,1	13-giu-06	13-dic-06	29-mar-08	15	23-ott-07
17551/08 – Merone	Civile	250	350	15-dic-05	15-giu-06	19-dic-07	18	09-gen-07
17559/08 – Principe	Civile	1 200	850	13-ott-05	13-apr-06	22-ott-07	18	12-lug-07
17568/08 – Romano	Civile	200	120	21-mar-06	21-set-06	10-mar-08	17	19-apr-07
17571/08 – Sollazzi	Civile	700	700	19-apr-05	19-ott-05	22-ott-07	24	02-mag-06
17574/08 – Tirozzi	Civile	3 300	408,47	10-lug-06	10-gen-07	29-mar-08	14	16-ott-07

17579/08 – Velotto	Civile	4 000	550	19-mag-05	19-nov-05	07-dic-07	24	28-giu-06
---------------------------	--------	-------	-----	-----------	-----------	-----------	----	-----------

Tabella dei 13 ricorsi contro Italia presentati il 14 aprile 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
20213/08 – Albano	Civile	600	500	15-mar-06	15-set-06	06-feb-08	16	20-apr-07
20216/08 – Capasso	Civile	1 000	700	19-set-06	19-mar-07	12-mar-08	11	03-lug-07
20218/08 – Di Giulio	Civile	900	500	02-nov-05	02-mag-06	10-gen-08	20	14-mar-07
20222/08 – Ianniello	Civile	1 325	190	11-apr-06	11-ott-06	01-apr-08	17	26-mar-07
20234/08 – Favarulo	Civile	1 000	750	18-gen-06	18-lug-06	21-gen-08	18	03-apr-07
20237/08 – Formicucci	Civile	1 670	800	01-feb-06	01-ago-06	28-nov-07	15	13-feb-07
20239/08 – Formicucci	Civile	1 670	800	01-feb-06	01-ago-06	10-gen-08	17	06-mar-07
20243/08 – Frattolillo	Civile	3 583	395	09-mag-06	09-nov-06	19-feb-08	15	18-apr-07
20248/08 – Granato	Civile	1 670	800	01-feb-06	01-ago-06	05-dic-07	16	15-feb-07
20250/08 – Lima	Civile	750	654	16-gen-07	16-lug-07	20-mar-08	8	26-lug-07
20255/08 –	Civile	4 000	800	28-mar-06	28-set-06	01-apr-08	18	23-apr-07

Mosca								
20258/08 – Spagnuolo	Civile	4 000	672	01-dic-05	01-giu-06	26-feb-08	20	12-giu-07
20262/08 – Trinchillo	Civile	1 350	1 224	14-nov-06	14-mag-07	28-mar-08	10	25-giu-07

Tabella dei 8 ricorsi contro Italia presentati il 19 maggio 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancellaria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
23953/08 – Brillante	Civile	4200		13-giu-06	13-dic-06	11-apr-08	15	08-ago-07
23967/08 – Coppola	Civile	500	450	09-feb-06	09-ago-06	09-apr-08	19	29-mar-07
24003/08 – Costagliola	Civile	3 500	700	12-ott-04	12-apr-05	27-feb-08	34	02-ago-07
24012/08 – Esposito	Civile	1 947,50	330,88	30-mar-06	30-set-06	26-mar-08	17	14-feb-07
24018/08 – Marano	Civile	800	4000	28-mar-06	28-set-06	11-apr-08	18	20-apr-07

24021/08 – Stanga	Civile	1 700	256,85	22-dic-05	22-giu-06	25-ott-07	16	20-lug-06
--------------------------	--------	-------	--------	-----------	-----------	-----------	----	-----------

Tabella dei 8 ricorsi contro Italia presentati l'8 luglio 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione "Pinto"	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell'esecuzione della decisione "Pinto" in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
35317/08 – Riccio	Civile	2 000	450	15-nov-05	15-mag-06	12-mar-08	21	21-mar-07
35318/08 – Dello Jacolo	Civile	700	1 204	14-nov-06	14-mag-07	18-apr-08	11	25-giu-07
35320/08 – Russo	Civile	1 500	750	10-gen-06	10-lug-06	21-gen-08	18	03-apr-07
35321/08 – Orazzo	Civile	1 000	700	03-set-04	03-mar-05	21-gen-08	34	16-mar-07
35322/08 – Quaranta e Esposito	Civile	3 300	750	09-mar-06	09-set-06	27-feb-08	17	10-lug-07
35323/08 – Biondi	Civile	3 000	800	06-set-06	06-mar-07	28-mag-08	14	04-ott-07
35324/08 – Amoruso	Civile	1 000	550	09-feb-06	09-ago-06	10-mar-08	18	27-giu-07
35325/08	Civile	800	550	02-gen-06	02-lug-06	26-mag-08	22	29-mar-07

– Petrucchi								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabella dei 11 ricorsi contro Italia presentati il 9 luglio 2008

Ricorsi contro Italia	Procedimento principale	Importo in euro accordato per le Danno	Importo in euro accordato per le Spese	Deposito in cancelleria della decisione “Pinto”	Termine normale per il pagamento	Data del pagamento o della non esecuzione	Ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione “Pinto” in mesi	Procedura di esecuzione avviata il
39691/08 – Boccarusso	Civile	600	750	21-set-06	21-mar-07	17-apr-08	12	17-lug-07
39711/08 – Gennarelli	Civile	1 600	850	30-nov-05	30-mag-06	15-gen-08	19	23-mar-07
39716/08 – Aliperti	Civile	700	750	21-set-06	21-mar-07	09-apr-08	12	27-giu-07
39719/08 – Altamura	Civile	4 200	300	24-nov-05	24-mag-06	25-giu-08	25	27-mar-07
39721/08 – Forte	Civile	800	800	12-set-06	12-mar-07	26-mag-08	14	04-lug-07
39730/08 – Caliendo	Civile	1 000	825	04-apr-06	04-ott-06	10-gen-08	15	02-apr-07
39731/08 – Coppola	Civile	1 000	750	06-giu-06	06-dic-06	06-feb-08	14	03-apr-07
39733/08 – Marra	Civile	3 000	600	06-giu-06	06-dic-06	10-gen-08	13	02-apr-07
39735/08 – Di Stazio	Civile	2 500	750	05-gen-06	05-lug-06	06-feb-08	19	03-apr-07
39738/08 – Palmieri	Civile	2 500	850	15-giu-06	15-dic-06	10-gen-08	12	23-mar-07
39741/08 -	Civile	450	450	21-apr-06	21-ott-06	21-gen-08	14	23-apr-07

Ambrosino								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--